

**PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE N.744 DEL 01.09.2016
 – COME RETTIFICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.741/ABS DEL 17.10.2016,
 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN CONCESSIONARIO
 CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR –
 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE,
 A RIDOTTO AMBIENTALE**

RELAZIONE DEL RUP


PREMESSO CHE:

1. con Deliberazione n. 404 del 4 maggio 2017, veniva aggiudicata alla Ditta Sirio spa di Ravenna la procedura di gara indetta con Deliberazione n.744 del 01.09.2016 – come rettificata con Determina Dirigenziale n.741/ABS del 17.10.2016, finalizzata alla individuazione di un concessionario cui affidare la gestione del servizio di bar – – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il presidio ospedaliero di Pescara, della Asl di Pescara, con le modalità e alle condizioni descritte nei documenti di gara (Disciplinare di gara e capitolato speciale, e relativi allegati);
2. avvero tale aggiudicazione insorgeva la Società terza classificata, GLID srl, presso il T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA;
3. il predetto T.A.R. Abruzzo respingeva il ricorso con sentenza n. 00330/2017, avverso la quale la medesima società proponeva ricorso in appello, dinanzi al Consiglio di Stato;
4. la sez. III del Consiglio, definitivamente pronunciando con sentenza N. 02317/2018REG.PROV.COLL., lo accoglieva in parte e precisamente affermava l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato,..." perché non preceduto dall'attivazione e dallo svolgimento dell'obbligatorio sub-procedimento di anomalia nei confronti dell'impresa aggiudicataria";
5. con deliberazione n. 552 del 28 maggio 2018, la Asl di Pescara prendeva atto della predetta sentenza di annullamento e, contestualmente, dava mandato al RUP di procedere alla prescritta valutazione di anomalia dell'offerta presentata dalla Ditta Sirio spa, prima classificata nella gara di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 40281 del 1° giugno 2018, il Direttore FF della UOC Acquisizione beni e servizi comunicava alla Ditta SIRIO l'avvio della verifica di congruità dell'offerta, richiedendo "le giustificazioni sui prezzi e sui costi proposti nell'offerta";
- entro il termine fissato, la Ditta Sirio spa faceva pervenire le proprie giustificazioni, agli atti d'ufficio e cui si rinvia espressamente per quanto non qui riportato. Le giustificazioni, in particolare, evidenziavano il seguente "conto economico previsionale annuo":

FATTURATI ANNUI STIMATI	
gestione bar	€ 1.200.000,00
gestione distributori	€ 450.000,00
	€ 1.650.000,00
COSTI ANNUI STIMATI	
merce	€ 264.000,00
personale	€ 487.527,00
servizi vari	€ 50.000,00
ammortamento investimenti	€ 30.000,00
compenso dovuto all'amministrazione secondo offerta economica	€ 616.920,00
totale COSTI ANNUI	€ 1.448.447,00
utile netto ante imposte e oneri finanziari	€ 201.553,00
percentuale utile su fatturato: 12,20%	



- con la deliberazione n. 958 del 17 settembre 2018 tutti i procedimenti di gara già assegnati al dr A.C. in qualità di RUP, venivano assegnati al nuovo Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi, d.ssa T.P;
- Con nota n. 68524 del 5.9.2018 e successiva nota n. 76232 DELL'1.10.2018, il RUP subentrato richiedeva alla Ditta Sirio di fornire informazioni integrative e precisazioni, tutte tempestivamente riscontrate dalla Ditta, con note agli atti d'ufficio e cui si rinvia espressamente per quanto non qui riportato;

Tutto ciò premesso e considerato, il RUP,

esprime di seguito le proprie considerazioni e valutazioni.

Preliminarmente il RUP rileva come la verifica di anomalia debba avere ad oggetto la sostenibilità di un'offerta economica nella sua interezza e globalità e non con riferimento a ciascuna singola voce di essa che pure, tuttavia, è stata presa in considerazione e valutata ai fini di che trattasi.

Inoltre, il caso in esame è rappresentato da una "concessione" in cui i ricavi del concessionario derivano esclusivamente dalla vendita dei beni sul mercato di riferimento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Il rischio operativo viene definito dal Codice dei contratti come la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario e tali variazioni – secondo la norma - devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Quindi, la verifica di anomalia, nel verificare se:

- I ricavi stimati siano anormalmente elevati;
- I costi stimati siano anormalmente bassi,

deve mirare a determinare se le stime effettuate dal concessionario e poste a base della sua offerta, esorbitano la variabilità tipica delle "condizioni operative normali".

La verifica è stata effettuata sulle principali voci di costo e gli esiti sono di seguito rappresentati:

COSTI ANNUI STIMATI DAL CONCESSIONARIO SIRIO	
Costi interni	€ 831.527,00
	di cui, personale : € 487.527,00
Costo esterno (compenso ad ASL)	€ 616.920,00
TOTALE COSTI	€ 1.448.447,00
RICAVI ANNUI STIMATI DAL CONCESSIONARIO	
GESTIONE BAR	€ 1.200.000,00
RICAVI MACCHINE DISTRIBUTRICI	€ 450.000,00 (al netto dei costi, per le macchine distributrici)
	€ 1.650.000,00
marginale ante imposta	€ 201.553,00

In particolare, I costi "interni" risultano così ripartiti:



	costo del personale	materie prime	spese generale (incluse utenze)	ammortamento ristrutturazione locali e installazioni (banconi, tavolini, etc)	totale costi interni
SIRIO	487.527,00	264.000,00	50.000,00	30.000,00	831.527,00

Al riguardo il RUP, con riferimento ai costi stimati dalla Ditta SIRIO, rileva che:

1. Il costo del personale risulta in linea con i costi salariali risultanti dal CCNL applicato, del Turismo P.E. FIPE Concommercio e coerente con la numerosità di personale destinato alla concessione;
2. Il costo delle materie prime risulta ragionevole, rappresentando il 22% del fatturato stimato
3. Ragionevoli risultano le stime sull'ammortamento degli investimenti (in considerazione dell'entità prevista per i medesimi) e sulle spese generali
4. Apprezzabile risulta anche il margine di utile stimato, sul fatturato (12,20%).

La valutazione, quindi, si è spostata sui ricavi stimati dalla Ditta Sirio, che sotto si riportano:

	fatturato annuo stimato		TOTALE
	gestione bar	distributori automatici	
SIRIO	€ 1.200.000,00	€ 450.000,00	€ 1.650.000,00

La Ditta Sirio ha stimato un volume di ricavi ottenibili dalla gestione del bar, superiore a quelli posti dalla stazione appaltante quale base dei calcoli del valore di gara.

Il Disciplinare di gara, infatti, recita "Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 del D.Lgs 50/2016, il valore stimato della concessione per l'intero periodo della sua durata (sette anni), ammonta ad € 7.000.000,00 iva esclusa, forfettariamente calcolato in base ai corrispettivi stimati che il gestore potrà rinvenire dai servizi oggetto di concessione."

Al riguardo il RUP ritiene non irragionevole la stima fatta da Sirio.

Ciò sia per le modalità forfettaria ed indimostrata della della stima effettuata dall'Amministrazione (effettuata al mero fine di determinare convenzionalmente il valore della gara), sia perché la prima (quella di SIRIO) è, invece, effettuata da un operatore esperto del settore che in tale stima investe ed impegna il proprio rischio operativo, come imposto dalla norma.

La stima di un volume di ricavi maggiore del 20 % rispetto al valore convenzionale di gara non si ritiene esorbitante rispetto al range di variabilità tipica delle "condizioni operative normali" del servizio in argomento.

Non può non sottolinearsi, infatti, come il servizio bar di che trattasi sia inserito all'interno del nosocomio maggiore nella Regione Abruzzo, per numero posti letto ed utenza, la cui attività risulta in continuo e notorio aumento.

In definitiva il RUP, per tutto quanto sopra esposto, esprime un giudizio di complessiva sostenibilità dell'offerta della Ditta Sirio spa, nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 165, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

Pescara, 14 novembre 2018

TIZIANA PETRELLA

